



Disposizioni operative per la gestione dell'accesso agli ATC in mobilità venatoria per la caccia alla fauna migratoria ai sensi dell'art. 19 bis della L. R. n. 50/1993: norme e modalità operative per la stagione venatoria 2019/2020.

1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI POSTI DISPONIBILI PER CIASCUN ATC

In ogni Ambito Territoriale di Caccia della regione il numero dei posti giornalmente disponibili per la caccia alla fauna selvatica migratoria in mobilità è dato dalla differenza tra il numero di cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale e il numero di cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia.

2. MODALITA' DI PRENOTAZIONE E GESTIONE DELLE GIORNATE IN MOBILITA' VENATORIA PRESSO GLI ATC

Il cacciatore – già iscritto ad un ATC del Veneto - che intende fruire della possibilità di esercitare il prelievo alla sola selvaggina migratoria in regime di mobilità venatoria ai sensi dell'articolo 19 bis della L. R. n. 50/1993 in un ATC diverso da quello di iscrizione (esclusi gli ATC che ricadono nella Zona Lagunare Valliva), dovrà effettuare la richiesta di autorizzazione accedendo al portale www.movemose.it, direttamente o tramite il supporto degli Uffici URP regionali e altre modalità di supporto all'accesso da parte del cacciatore.

3. FRUIZIONE DELLE GIORNATE IN MOBILITA' VENATORIA PRESSO GLI ATC

Il sistema informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra il numero di cacciatori ammissibili all'ATC sulla base dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale e il numero di cacciatori iscritti allo stesso ATC.

Sono esclusi dalla possibilità di accesso in mobilità gli ATC che ricadono nella Zona Lagunare Valliva.

Possono essere autorizzate per ciascun cacciatore al massimo n. 30 (trenta) giornate in mobilità nel corso della stagione venatoria, suddivise tra mobilità da appostamento e mobilità in forma vagante (quest'ultima, con o senza cane); nel caso della forma vagante, il cacciatore autorizzato ad accedere in mobilità in un determinato ATC dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da un cacciatore già socio dello stesso ATC.

L'attività venatoria in regime di mobilità - da appostamento - può essere autorizzata per un totale di n. 30 (trenta) giornate complessive, con un massimo di n. 10 (dieci) giornate per ciascun ATC prescelto.

L'attività venatoria in regime di mobilità - in forma vagante (con o senza cane), con obbligo vincolante di essere sempre accompagnato da un cacciatore iscritto all'ATC per il quale è stata rilasciata dal sistema informativo l'autorizzazione all'accesso in regime di mobilità - può essere autorizzata per un totale di n. 10 (dieci) giornate complessive, con un massimo di n. 5 (cinque) giornate per ciascun ATC prescelto.

Non è possibile accedere alla mobilità nei seguenti casi:

- 1) quando il cacciatore è già iscritto nell'ATC oggetto di richiesta;
- 2) quando il cacciatore pratichi attività venatoria esclusivamente in strutture private (AFV e AATV) o abbia scelto la forma di caccia A o B;
- 3) quando il cacciatore abbia già una prenotazione per l'ATC richiesto e tale prenotazione non sia stata ancora fruita (la giornata in mobilità si considera fruita a partire dalle ore 12 del giorno



precedente ad ogni giornata prenotata); il cacciatore può accedere al servizio di prenotazione richiedendo non più di una giornata alla volta per singolo ATC e può prenotare una giornata successiva nello stesso ATC solo dopo aver usufruito della giornata precedentemente prenotata;

4) per la giornata richiesta non sia consentito l'esercizio venatorio;

5) abbia già esaurito le prenotazioni a sua disposizione.

Durante lo svolgimento dell'attività venatoria il cacciatore, in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, dovrà esibire, oltre alla consueta documentazione (porto di fucile ad uso caccia e tesserino venatorio) anche l'autorizzazione rilasciata dal sistema informativo (codice di prenotazione).

Il cacciatore è tenuto altresì ad effettuare le previste annotazioni sul tesserino venatorio regionale, contrassegnando, per ciascuna giornata autorizzata e fruita in regime di mobilità, le apposite caselle riportate alle pagine da 11 a 13.

| N° | DATA | | | MOBILITÀ | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | GIORNO | MESE | ANNO | PROV. | ATC |
| 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | <input type="checkbox"/> |
| 10 | <input type="checkbox"/> |

4. CONTROLLO E VIGILANZA

Il controllo e la vigilanza sul corretto esercizio del prelievo venatorio della sola selvaggina migratoria in regime di mobilità venatoria viene esercitato dai competenti organi.

5. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Al fine di facilitare la conoscenza e l'accesso all'istituto della mobilità venatoria e quindi la possibilità di poter prenotare le giornate ammesse, verrà garantito, accanto alla funzionalità del portale www.movemose.it, anche il supporto degli Uffici URP regionali e altre modalità di supporto agevolato al cacciatore.

